SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 dicembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 novembre 2022.

Modifica del decreto 1° settembre 2016 concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (22A07003). . . . . *Pag.* 1

DECRETO 1° dicembre 2022.

Modifica del decreto 30 dicembre 2020, concernente le procedure di dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico SSN (c.d. ricetta bianca). (22A07025). . . . . *Pag.* 4

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 27 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EcoBoost» nell'ambito del programma PRIMA Call 2021. (Decreto n. 409/2022). (22A06939). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 27 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «STAQS» nell'ambito del programma Eranet Quantera II Call 2021. (Decreto n. 416/2022). (22A06940) . . . . *Pag.* 41

DECRETO 27 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «DYNAMYTE» nell'ambito del programma Eranet Quantera II Call 2021. (Decreto n. 420/2022). (22A06941) . . *Pag.* 45

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 ottobre 2022.

Proroga della data di presentazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. (22A06963) *Pag.* 49

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 30 novembre 2022.

Riconoscimento del Consorzio dell'Olio IGP Sicilia e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Sicilia». (22A06950). . . . . *Pag.* 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 28 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fentanil Kalceks», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 860/2022). (22A06921) . . . . *Pag.* 52

DETERMINA 28 novembre 2022.

Rettifica della determina n. 619/2022 del 5 settembre 2022, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano «Fortasint», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 863/2022). (22A06922) *Pag.* 54

DETERMINA 28 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Infectofos», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 864/2022). (22A06923) . . . . *Pag.* 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Becozym» (22A06857) . *Pag.* 56

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Canesten» (22A06858) . *Pag.* 57

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore» (22A06859) . . . . *Pag.* 57

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor» (22A06860). . *Pag.* 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (22A06861) *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc» (22A06947) *Pag.* 59

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nolpaza» (22A06948) *Pag.* 60

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Barcis (22A06969) . . . . *Pag.* 61

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del partito politico «Italia al Centro» (22A06897). . . . . *Pag.* 61

Ministero della giustizia

Dispensa di notai per limiti di età (22A07026). *Pag.* 69

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2022.

Modifica del decreto 1° settembre 2016 concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* ed *l)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede, tra l'altro, che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni recante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, recante le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte, tra gli altri, degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, recante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla trac-

ciabilità del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture, comprendenti, tra gli altri, i dati relativi alle spese sanitarie trasmesse dagli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;

Visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

Considerato che il citato regolamento (UE) 2017/745 stabilisce un nuovo inquadramento giuridico e anche nuovi requisiti per la fabbricazione di dispositivi su misura e che gli obblighi di registrazione dei fabbricanti su misura risultano quindi modificati;

Vista la nota circolare del 12 novembre 2021, n. 81386, del Ministero della salute che reca indicazioni relative a taluni aspetti del regolamento (UE) 2017/745 in relazione alla armonizzazione del regolamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, anche per quanto riguarda gli obblighi di registrazione dei fabbricanti di dispositivi su misura, escludendo dalla registrazione presso il Ministero della salute i fabbricanti di dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 settembre 2022, n. 214;

Considerato, pertanto, che la predetta registrazione dei fabbricanti su misura non include gli operatori economici che adattano dispositivi di serie;

Considerato che il Ministero della salute può continuare a rendere disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, già conformi al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

Considerato che a partire dal 1° dicembre 2022 il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale dei soggetti registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività — primario o secondario — della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, così come modificato dal comma 13 dell'art. 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che dispone che per l'avvio dell'attività d'impresa, i soggetti interessati debbano presentare all'ufficio del registro delle imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, una Comunicazione unica d'impresa (ComUnica) per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il registro delle imprese;

Considerato che la ComUnica è costituita da un *file* strutturato in un modello riassuntivo (contenente i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti) e corredato dai modelli per il registro imprese, per l'Agenzia delle entrate, per l'INPS, per l'INAIL e per l'eventuale SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per il SUAP (Sportello unico delle attività produttive);

Considerato che la presentazione di ComUnica prevede la compilazione del modello AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e AA9/12, per le imprese individuali, da inoltrare all'Agenzia delle entrate, in cui oltre alla descrizione dell'attività esercitata ed alla indicazione del luogo di esercizio della stessa, deve essere indicato il codice attività della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;

Visto il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di con-

trollo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso con il provvedimento n. 333 del 20 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

1. All'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, dopo la lettera *f)* viene aggiunta la seguente:

«*g)* a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera *f)* ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività — primario o secondario — della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".».

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni»;

b) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del presente decreto»;

c) al comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*c)* a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attività di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività — primario o secondario — della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia"»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2022.».

2. Per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del medesimo decreto, acquisiti dal Ministero della salute fino alla data di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, sono mantenuti nel Sistema tessera sanitaria.

3. I nominativi risultanti negli elenchi di cui al comma 2 che non risultano registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività — primario o secondario — della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia» sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo all'anno d'imposta 2022; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2022

Il Vice Ministro: LEO

22A07003

DECRETO 1° dicembre 2022.

Modifica del decreto 30 dicembre 2020, concernente le procedure di dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico SSN (c.d. ricetta bianca).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2021, n. 11, concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente la possibilità, per gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 400 del 24 novembre 2022, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e recepita, nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, l'indicazione di adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di autenticazione informatica degli utenti ai servizi offerti attraverso il Sistema tessera sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 30 dicembre 2020

1. Al decreto 30 dicembre 2020 citato nelle premesse sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*j)* "parafarmacia": esercizio commerciale di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettua attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.»;

b) all'art. 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. A fronte dell'utilizzo presso una parafarmacia da parte dell'assistito della ricetta di cui al presente articolo recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, il SAC rende disponibile alla medesima parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, anche tramite servizi web.»;

c) all'art. 2, comma 6, le parole «di cui al comma 4 e,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-*bis* e,»;

d) all'art. 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente alle ricette di cui all'art. 2, comma 4-*bis* del presente decreto, il SAC estende anche alle parafarmacie le funzionalità di cui al comma 2 del presente articolo.»;

e) dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Trattamento dei dati e modalità tecniche attuative).* — 1. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto sono riportate nell'allegato disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le specifiche tecniche dei servizi e le informazioni a supporto dello sviluppo degli stessi sono pubblicati nel portale del Sistema TS (www.sistemats.it). Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati nel portale del Sistema TS.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2022

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Segretario generale
LEONARDI

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE TECNICO
SISTEMA TS: SERVIZI TELEMATICI
RICETTA BIANCA ELETTRONICA
DATI E RELATIVO TRATTAMENTO

Indice

1. Introduzione

2. Servizi per la comunicazione dei dati delle ricette bianche elettroniche

2.1. Descrizione dei servizi

2.2. Modalità di fruizione

2.3. Accesso ai servizi

2.4. NRBE - Numero di ricetta bianca elettronica

2.5. Tracciati dei servizi per i medici

2.5.1. Servizio di invio dati della ricetta bianca elettronica

2.5.2. Servizio di annullamento della ricetta bianca elettronica

2.5.3. Servizio di visualizzazione della ricetta bianca elettronica

2.6. Tracciati dei servizi per farmacie e parafarmacie

2.6.1. Servizio di visualizzazione e presa in carico della ricetta bianca elettronica

2.6.2. Servizio per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta bianca elettronica

2.6.3. Servizio per la sospensione dell'erogazione di una ricetta bianca elettronica

2.6.4. Servizio per l'annullamento delle ricette bianche elettroniche già erogate

2.7. Registrazione degli accessi applicativi e tempi di conservazione

3. Modalità di autenticazione

4. Misure di sicurezza

4.1. Infrastruttura fisica

4.2. Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza

4.3. Canali di comunicazione

4.4. Sistema di monitoraggio del servizio

4.5. Protezione da attacchi informatici

4.6. Sistemi e servizi di *backup* e *disaster recovery*

4.7. Sistema di *log analysis* applicativo

4.8. Accesso ai sistemi

1. INTRODUZIONE.

Il presente documento descrive le modalità tecniche per: la trasmissione al Sistema TS da parte dei medici dei dati relativi alle prescrizioni su ricetta bianca elettronica;

la trasmissione al Sistema TS da parte delle farmacie e parafarmacie dei dati relativi alle erogazioni di farmaci prescritti su ricetta bianca elettronica.

Le specifiche tecniche dei servizi e le informazioni a supporto dello sviluppo degli stessi, per entrambi gli argomenti trattati, sono pubblicati nel portale del Sistema TS www.sistemats.it - nel caso dovessero insorgere necessità informatiche che prevedono la modifica sia della definizione dei campi dei tracciati tecnici sia dei valori da trasmettere ma che non cambiano la logica del trattamento descritto in questo documento, verranno apportate modifiche unicamente alle specifiche tecniche pubblicate nel portale del Sistema Ts.

2. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE RICETTE BIANCHE ELETTRONICHE.

2.1. Descrizione dei servizi.

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla trasmissione al Sistema TS delle ricette bianche elettroniche contenenti:

le prescrizioni di farmaci effettuate dai medici;

i dati di erogazione dei farmaci in esse contenute effettuate da farmacie e parafarmacie; in modo particolare le parafarmacie possono trasmettere unicamente i dati di erogazione dei farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, intendendo i farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. I servizi sono fruibili direttamente dagli attori coinvolti nel processo anche per il tramite del Sistema di accoglienza regionale (SAR) per le regioni che ne sono provviste.

2.2. Modalità di fruizione.

I servizi descritti di seguito sono resi disponibili:

in modalità cooperativa tramite *web service*;

attraverso l'utilizzo di applicazioni web nel portale www.sistemats.it

2.3. Accesso ai servizi.

Le possibilità di accesso ai servizi da parte degli attori coinvolti nel processo sono riassunte nella seguente tabella:

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Medico	Web	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione. Autenticazione a 2 o più fattori prevista entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto.	Il medico utilizza una applicazione web del Sistema TS. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.
2	Medico	Web service	TS-CNS oppure CNS oppure autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione. Autenticazione a 2 o più fattori prevista entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto.	Il medico invoca il servizio tramite software gestionale. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS.
3	Farmacia, Parafarmacia	Web	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione. Autenticazione a 2 o più fattori prevista entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto.	L'operatore della farmacia o della parafarmacia utilizza una applicazione web del Sistema TS. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.
4	Farmacia, Parafarmacia	Web service	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione. Autenticazione a 2 o più fattori prevista entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto.	L'operatore della farmacia o della parafarmacia invoca il servizio tramite software gestionale o sistema regionale. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.

La trasmissione dei dati da parte degli utenti 1, 2, 3 e 4 di cui sopra sono da intendersi come collegamento diretto al Sistema TS (c.d. Sistema di accoglienza centrale - *SAC)*. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che intendono utilizzare il loro Sistema di accoglienza regionale (SAR) per assolvere agli obblighi di trasmissione dati da parte degli utenti 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 si pongono come intermediari nel colloquio con il Sistema TS (SAC). Gli utenti 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 si autenticano al SAR con credenziali e modalità stabilite dalla regione e provincia autonoma; a sua volta la regione o provincia autonoma si autentica e coopera con il Sistema TS attraverso i servizi descritti nel presente documento. Il colloquio tra sistema regionale e Sistema TS avviene in mutua autenticazione con certificato *client*. Il sistema regionale deve garantire i requisiti minimi di sicurezza adottati dal Sistema TS in termini di autenticazione forte. Le regioni e province autonome possono autenticarsi al SAC sia in *basic authentication* con codice PIN come fattore di autenticazione che in mutua autenticazione con certificato client. È prevista l'evoluzione della *basic authentication* con *pincode* verso un'autenticazione a 2 o pi fattori entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto.

2.4 NRBE - Numero di ricetta bianca elettronica.

Il Numero di ricetta bianca elettronica, abbreviato in NRBE, è un numero prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) per identificare a livello univoco nazionale una ricetta bianca elettronica. L'NRBE è composto da una stringa alfanumerica lunga 12 caratteri in cui:

il primo carattere è sempre una lettera dell'alfabeto;

il secondo carattere è una lettera dell'alfabeto o un numero;

dal terzo al dodicesimo carattere è sempre un numero.

NRBE per pazienti provvisti di codice fiscale: l'NRBE per i pazienti provvisti di codice fiscale ha la seguente struttura:

1° carattere: lettera dell'alfabeto corrispondente al *check digit* del codice fiscale del paziente; le lettere utilizzate sono le seguenti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

2° carattere: un numero da 0 a 9;

dal 3° all'12° carattere: tutti i numeri da 0000000000 9999999999.

Es: per la lettera A si hanno tutte le combinazioni da A00000000000 a A99999999999; per tutte le altre lettere dell'alfabeto si hanno le stesse combinazioni.

Ogni numero successivo al precedente nell'ambito di ogni lettera dell'alfabeto è assegnato alla prima ricetta bianca elettronica che viene prescritta a livello nazionale ad un paziente che abbia quella lettera come *check digit* del suo codice fiscale.

2.5. Tracciati dei servizi per i medici.

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta dei servizi, validi per la modalità *web service*.

2.5.1. Servizio di invio dati della ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.

Tutti i dati sono da intendersi come fonte medico.

Nome campo	Descrizione
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio. Se l'invio al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se l'invio al SAC avviene tramite **SAR in basic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
cfMedico	Codice fiscale del medico che prescrive la ricetta. La ricetta non può essere prescritta da medici sostituti di medici titolari, essendo tutti i medici iscritti all'albo

Nome campo	Descrizione
	professionale abilitati alla prescrizione su ricetta bianca.
codRegione	Codice Regione / Provincia Autonoma del medico prescrittore indicato in cfMedico
codASLAo	Codice ASL del medico prescrittore indicato in cfMedico.
codStruttura	Codice della struttura dove opera il medico indicato in cfMedico. Tale dato non è definito come obbligatorio, in quanto è strettamente collegato alla decisione regionale di attribuire, in fase di censimento dei propri medici, il codice struttura dove un prescrittore opera con una certa specializzazione. Quindi: -se la regione ha definito tale dato per i propri medici, il codice struttura deve essere inserito obbligatoriamente; -se la regione non ha definito tale dato per i propri medici, il codice struttura deve essere obbligatoriamente lasciato vuoto.
codSpecializzazione	Specializzazione del medico prescrittore indicato in cfMedico secondo la classificazione del STS A SPECIALISTA AMBULATORIALE (EX SUMAI) B MEDICO CONSULENTE C SPECIALISTA DI STRUTTURA PRIVATA ACCEDITATA D DIPENDENTE DEI SERVIZI TERRITORIALI ASL F MEDICO DI MEDICINA GENERALE G GUARDIA MEDICA H OSPEDALIERO

Nome campo	Descrizione
	I MEDICO INAIL K CREDENZIALI RILASCIATE DALL'ORDINE DEI MEDICI PER SOGGETTI CHE NON HANNO RAPPORTI CON IL SSR P PEDIATRA DI LIBERA SCELTA T GUARDIA MEDICA TURISTICA U MEDICO DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA X ALTRO (TIROCINANTI, SPECIALIZZANDI, ETC.) Z ALTRA SPECIALIZZAZIONE
specialClinica	Specializzazione clinica del medico prescrittore in testo libero (es CARDIOLOGO, oppure SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA, etc), **obbligatorio** per la compilazione delle Ricette limitative
numIscrizAlbo	Numero di iscrizione all'albo professionale, nel formato conosciuto dal medico.
indirMedico	Indirizzo del medico prescrittore. I dati seguenti devono essere separati dal segno pipe "|" - via e n. civico, - CAP, - città, - Provincia Esempio: Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM
telefMedico	Numero di telefono del medico prescrittore. I dati seguenti devono essere separati dal segno pipe "|" - Prefisso internazionale (per l'Italia +39) - Numero di telefono completo di prefisso

Nome campo	Descrizione
	Esempi: +39|0612345678 +39|3331234567890
testata1	Campo destinato a informazioni aggiuntive
testata2	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi.
codicePaziente	Codice Fiscale/STP/ENI: elemento obbligatorio Il campo non va compilato per i soggetti stranieri. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.
cognNome	Cognome e nome dell'assistito
Indirizzo	Indirizzo dell'assistito I dati seguenti devono essere separati dal segno pipe "|" - via e n. civico, - CAP, - città, - Provincia Esempio: Via Mario Carucci, 85|00143|Roma|RM
tipoPrescrizione	Valori ammessi in maniera esclusiva: **F**:farmaceutica
codDiagnosi	Codice della diagnosi o del sospetto diagnostico secondo la codifica ICD9-CM. Il campo può essere compilato da solo o congiuntamente a quello in testo libero della descrDiagnosi.
descrDiagnosi	Descrizione testuale della diagnosi o del sospetto diagnostico in libero. Il campo può essere compilato da solo o congiuntamente a quello del codDiagnosi
dataCompilazione	Data compilazione della ricetta da parte del medico nel formato aaaa-mm-gg HH:MM:SS
opzioniRequest	Lista di 10 elementi di tipo opzioniType per sviluppi futuri (vedi tracciato wsdl)

Nome campo	Descrizione
codProdPrest	Il campo contiene il codice prodotto farmaceutico (AIC).
descrProdPrest	Descrizione testuale della prescrizione farmaceutica come da Prontuario terapeutico. Il contenuto di tale campo impostato dal medico è ciò che verrà visualizzato dal farmacista. E' obbligatorio compilare il campo se è stato compilato codProdPrest.
codGruppoEquival	Codice del gruppo di equivalenza secondo la codifica AIFA, nel caso di prescrizione farmaceutica con principio attivo. Da inserire solo per farmaci di classe A
descrGruppoEquival	Descrizione testuale del gruppo di equivalenza secondo la dizione AIFA. Il campo deve contenere la descrizione associata a codice gruppo equivalenza secondo la codifica AIFA. Il contenuto del campo è ciò che verrà visualizzato in seguito dal farmacista. E' obbligatorio compilare il campo se è stato compilato **codGruppoEquival**
nonSost	Se impostato indica che il prodotto, per cui è stato indicato il codice AIC, non può essere sostituito con altro prodotto; vale sia per i farmaci di classe A che C. Valori ammessi: null (o vuoto) = campo non utilizzato 1 = il prodotto farmaceutico indicato tramite codice AIC non può essere sostituito
codMotivazNonSost	Il campo contiene i codici di motivazione di non sostituibilità di un farmaco. Se si compila questo campo, nonSost deve valere 1. La compilazione della motivazione di non sostituibilità nelle ricette bianche elettroniche è facoltativa per i farmaci di

Nome campo	Descrizione
	classe A mentre non deve essere mai compilata per i farmaci di classe C. Valori: 1 = Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti 2 = Obiettive difficoltà di assunzione 3 = Terapia complessa /Problematiche assistenziali 4 = Non art. 15, comma 11-bis (Non si applica l'art. 15, comma 11-bis, in quanto non si tratta di una prima prescrizione per una patologia cronica o di un nuovo episodio di patologia non cronica)
tdl	Indicare se il farmaco è prescritto per la Terapia del dolore (TDL): valori ammessi: 0 = no 1 = sì
descrTestoLiberoNote	Il campo può essere utilizzato per scrivere una nota esplicativa di ciò che è stato prescritto.
quantita	Quantità di confezioni prescritte.
posologia	Tale elemento è obbligatorio per alcune categorie di farmaci, per cui si rimanda alla legislazione vigente.
durataTrattamento	Data inizio e fine trattamento in testo libero.
modalitaImpiego	Modalità di impiego del farmaco in testo libero.
preparazFarmaceutica	Descrizione in testo libero della preparazione farmaceutica.
numRipetibilita	Indica il numero di volte per cui il farmaco può essere ripetuto; ha senso che sia compilato se vengono modificate le regole vigenti previste per la tipologia di ricetta/farmaco che si sta trattando. Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia di ricetta/farmaco che si sta trattando.
validitaFarm	Periodo di validità massimo entro cui può essere erogato il farmaco per ricette ripetibili/farmaco indicato in mesi.

Nome campo	Descrizione
	Il campo deve essere compilato solo se la validità varia rispetto alla regola vigente per ogni tipologia di ricetta/farmaco. Se il campo non è compilato viene applicata la regola vigente.
prescrizione1	Campo destinato a informazioni aggiuntive
prescrizione2	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l’utilizzo dei caratteri ammessi.

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	Descrizione
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
nrbe	Numero ricetta bianca elettronica (NRBE) in caso di inserimento andato a buon fine.
pinNrbe	Numero breve univoco per paziente e per anno di prescrizione.
dataInserimento	Data inserimento ricetta negli archivi del SAC.
codEsitoInserimento	Codice dell'esito dell'inserimento Valori possibili: 0000 = inserimento andato a buon fine senza presenza di segnalazioni, 0001 = inserimento andato a buon fine ma con presenza di segnalazioni 9999 = inserimento non avvenuto
nomeMedico	Nome del medico prescrittore (fonte Sistema)
cognomeMedico	Cognome del medico prescrittore (fonte SistemaTS)
opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
Ripetizione di ErroreRicetta	
codEsito	Codice esito
Esito	Descrizione esito
identificativoProdPres t	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento, secondo l'ordine in cui era stata inviata
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore

	E=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC W=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione: diverse note indicate con (*)	
Codice	Codice comunicazione di servizio
Messaggio	Testo comunicazione di servizio
flagPromemoria	Valori: 0=il SAC ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta, che si trova nel tag pdfPromemoria 1= il SAC non ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta
pdfPromemoria	byte array del promemoria della ricetta dematerializzata in formato PDF. **L'unico promemoria della Ricetta Bianca Elettronica che il medico può rilasciare al paziente è quello prodotto dal SAC, non sono ammesse stampe prodotte in proprio dai gestionali dei medici o dai SAR.**

2.5.2. Servizio di annullamento della ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte medico.

Nome campo	Descrizione
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio. Se l'invio al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se l'invio al SAC avviene tramite **SAR in basic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
nrbe	Numero Ricetta bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
pinNrbe	Numero breve univoco per paziente e per anno di prescrizione. N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
codPaziente	Codice fiscale del paziente (CF/STP/ENI) Tale campo deve essere inserito **criptato** tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.
cfMedico	Codice fiscale del medico che ha prescritto la ricetta e che vuole annullarla
opzioniReques t	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	**Descrizione**
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
dataRicezione	Data di ricezione della transazione calcolata dal SAC
nrbe	Numero ricetta bianca elettronica
pinNrbe	Numero breve univoco per paziente e per anno di prescrizione.
codEsitoAnnullamento	Codice esito dell'operazione Valori possibili: 0000 = annullamento andato a buon fine senza presenza di segnalazioni, 0001 = annullamento andato a buon fine ma con presenza di segnalazioni 9999 = annullamento non avvenuto
opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
Ripetizione di ErroreRicetta	
codEsito	Codice esito
Esito	Descrizione esito
identificativoProdPrest	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento, secondo l'ordine in cui era stata inviata
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore E=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC W=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione	
Codice	Codice comunicazione di servizio
Messaggio	Testo comunicazione di servizio
Esito	Descrizione esito dell'operazione

2.5.3. Servizio di visualizzazione della ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte medico.

Nome campo	Descrizione
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato alla richiesta. Se la richiesta al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se la richiesta al SAC avviene tramite **SAR tramite basic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
nrbe	Numero Ricetta bianca elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
pinNrbe	Numero breve univoco per paziente e per anno di prescrizione. N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
codPaziente	Codice fiscale del paziente (CF/STP/ENI) Tale campo deve essere inserito **criptato** tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.
cfMedico	Codice fiscale del medico che ha prescritto la ricetta.
opzioniReque st	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	Descrizione
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
dataRicezione	Data di ricezione della transazione calcolata dal SAC
	Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore (vedi campi di **InvioPrescrittoRicettaBiancaRichiesta**, compresi i campi nomeMedico e cognomeMedico)
statoProcesso	Stato di processo della ricetta (cfr. apposito capitolo)
codCatRicetta	Tipologia di ricetta presritta: RNR, RNRL, RR, RRL
dataInserimento	Data di inserimento nel sistema della ricetta calcolata dal SAC
codEsitoVisualizzazione	Codice esito dell'operazione Valori possibili: 0000 = visualizzazione andata a buon fine senza presenza di segnalazioni, 0001 = visualizzazione andata a buon fine ma con presenza di segnalazioni 9999 = visualizzazione non avvenuta
opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
Ripetizione di ErroreRicetta	
codEsito	Codice esito
Esito	Descrizione esito
identificativoProdPrest	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento, secondo l'ordine in cui era stata inviata

tipoErrore	Indica la gravità dell'errore E=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC W=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione	
Codice	Codice comunicazione di servizio
Messaggio	Testo comunicazione di servizio
Esito	Descrizione esito dell'operazione
flagPromemoria	Valori: 0=il SAC ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta, che si trova nel tag pdfPromemoria 1= il SAC non ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta
pdfPromemoria	byte array del promemoria della ricetta dematerializzata in formato PDF. **L'unico promemoria della Ricetta Bianca Elettronica che il medico può rilasciare al paziente è quello prodotto dal SAC, non sono ammesse stampe prodotte in proprio dai gestionali dei medici o dai SAR.**

2.6. Tracciati dei servizi per farmacie e parafarmacie.

2.6.1. Servizio di visualizzazione e presa in carico della ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.

Tutti i dati sono da intendersi come fonte farmacia o parafarmacia.

NB: la visualizzazione della ricetta prescritta, nel caso in cui la prescrizione contenga farmaci non erogabili dal soggetto richiedente, viene bloccata e non è possibile consultare i dati inseriti dal medico; in modo particolare la regola si applica alle parafarmacie, che possono erogare unicamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, intendendo i farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Nome campo	Descrizione
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio. Se l'invio al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se l'invio al SAC avviene tramite **SAR tramite baic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
codiceRegioneErogatore	Codice della regione della struttura erogatrice
codiceAslErogatore	Codice della ASL della struttura erogatrice
codiceSsaErogatore	Codice identificativo della struttura erogatrice secondo la codifica con cui sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS.
pwd	Identificativo dell'utente che ha effettuato l'operazione.
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
pinNrbe	Numero breve Ricetta Bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
codPaziente	Codice fiscale del paziente (CF/STP/ENI) Tale campo deve essere inserito **criptato** tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.

tipoOperazione	Tipologia di operazione richiesta. Valori possibili: **1** = comunicazione di visualizzazione e presa in carico della ricetta e **recupero completo dei dati**. Tale tipo di operazione permette di visualizzare i dati di una ricetta per RR/RRL/RNR/RNRL e nel caso di RNR/RNRL anche di prenderla in carico. **3** = solo per RNR/RNRL rilascio della ricetta dematerializzata che era stata presa in carico: in tal caso la ricetta torna ad essere visibile a tutti gli erogatori.
opzioniRequest	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	Descrizione
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
dataRicezione	Data di ricezione della transazione calcolata dal SAC
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica.
pinNrbe	Numero breve Ricetta Bianca elettronica
dataPresaInCarico	Data di presa in carico calcolata dal SAC.
	Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore (dati comuni a tutta la ricetta, compresi i campi nomeMedico e cognomeMedico)
statoProcesso	STATO DEL PROCESSO della ricetta: 3 = ricetta prescritta ancora da erogare 4 = ricetta annullata dal prescrittore 5 = ricetta in corso di erogazione

	6 = sospesa (solo per RNR/RNRL) 7= Singola prescrizione erogata 8 = Ricetta erogata 9 = Ricetta farmaceutica nuovamente erogata a seguito di annullamento
dataSpedizione	Data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta. Calcolata dal SAC come massima data di erogazione dei singoli pezzi
codCatRicetta	Tipologia di ricetta prescritta: RNR, RNRL, RR, RRL
dispRic1	Campo per futuro utilizzo
dispRic2	Campo per futuro utilizzo
dispRic3	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi.
opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
statoPresc	Stato in cui si trova la singola prescrizione di una ricetta
	Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore (dati di dettaglio delle prescrizioni)
identificativoProdPrest	Identificativo univoco della riga di farmaco all'interno della ricetta. Calcolato dal SAC
codProdPrestErog	Codice AIC del farmaco effettivamente erogato
descrProdPrestErog	Descrizione AIC del farmaco effettivamente erogato
flagErog	Valori Null (o vuoto) = campo vuoto

	S = il farmaco per cui il medico aveva espresso la clausola di non sostituibilità viene sostituito in fase di erogazione. Se è impostato tale valore, deve essere impostata pure la motivazione della sostituzione tramite il campo motivazSostProd.
motivazSostProd	Valore indicante il motivo della sostituzione nonostante la clausola di non sostituibilità espressa dal medico. Se il campo è valorizzato, deve essere presente anche il valore "S" in flagErog Valori: 1= urgenza sanitaria assoluta o manifesta 2 = farmaco prescritto non reperibile nel ciclo di distribuzione
targa	Numero identificativo univoco della singola confezione presente sulla fustella
prezzo	Prezzo al pubblico del prodotto farmaceutico
altriCosti	Ulteriori costi a carico del cittadino. Se non previsto impostare con 0.
quantitaErogata	Quantità di prestazione effettivamente erogata
dataErogazione	Data erogazione
dataScadenzaFarm	Data scadenza del periodo di erogazione per singolo farmaco calcolato in caso di ricette ripetibili SAC
numPrestMancanti	Numero confezioni di farmaci mancanti per raggiungere il numero massimo di ripetizioni, in caso di ricette ripetibili. Calcolato dal SAC
estremiDocumento	Campo a testo libero per l'inserimento degli estremi di un documento di riconoscimento

	dell'assistito, **obbligatorio** nel caso di acquisto di farmaci stupefacenti
spedizRidottaFrazionata	Campo a testo libero per l'inserimento di una motivazione di spedizione ridotta o frazionata
dispFust1	Campo per futuro utilizzo
dispFust2	Campo per futuro utilizzo
dispFust3	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi.
codEsitoVisualizzazione	Codice esito dell'operazione di visualizzazione
codEsito	Codice esito
Esito	Descrizione esito
identificativoProdPrest	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore
codice	Codice dell'eventuale messaggio di servizio
messaggio	Testo dell'eventuale messaggio di servizio
flagPromemoria	Valori: 0=il SAC ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta, che si trova nel tag pdfPromemoria 1= il SAC non ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta
pdfPromemoria	byte array del promemoria della ricetta dematerializzata in formato PDF.

	L'unico promemoria della Ricetta Bianca Elettronica che il medico può rilasciare al paziente è quello prodotto dal SAC, non sono ammesse stampe prodotte in proprio dai gestionali dei medici o dai SAR.

2.6.2. Servizio per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte farmacia o parafarmacia.

Nome campo	Descrizione
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato alla richiesta. Se la richiesta al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se la richiesta al SAC avviene tramite **SAR in basic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
codiceRegioneErogatore	Codice della regione della struttura erogatrice
codiceAslErogatore	Codice della ASL della struttura erogatrice
codiceSsaErogatore	Codice identificativo della struttura erogatrice secondo la codifica con cui

	sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS.
pwd	Identificativo dell'utente che ha effettuato l'operazione.
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
pinNrbe	Numero breve univoco per paziente e per anno di prescrizione. N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
codPaziente	Codice fiscale del paziente. (CF/STP/ENI) Tale campo deve essere inserito **criptato** tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.
tipoOperazione	Tipologia di operazione che l'erogatore vuole compiere sulla ricetta dematerializzata. Valori: 1 = erogazione totale della ricetta. vale per RNR/RNRL 2 = erogazione singola prescrizione della ricetta. Il valore 2 deve essere abbinato al valore 6 descritto di seguito. vale per RNR/RNRL/RR/RRL 3 = erogazione parziale della ricetta a causa dell'erogazione di una sola parte delle prescrizioni /prestazioni specialistiche in essa contenute, dovuta ad una volontà dell'assistito di non

	ricevere tutto il prescritto. vale per RNR/RNRL 4 = valore non utilizzato 5 = valore non utilizzato 6 = chiusura dell'erogazione singola della ricetta. Il valore 6 deve essere abbinato al valore 2 descritto in precedenza. vale per RNR/RNRL
dispRic1	Campo per futuro utilizzo
dispRic2	Campo per futuro utilizzo
dispRic3	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi.
opzioniRequest	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
identificativoProdPrest	Identificativo univoco della riga di farmaco all'interno della ricetta. Calcolato dal SAC
codProdPrestErog	Codice AIC del farmaco effettivamente erogato. NB: le parafarmacie possono trasmettere unicamente i dati di erogazione dei farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, intendendo i farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
descrProdPrestErog	Descrizione AIC del farmaco effettivamente erogato.

flagErog	Valori Null (o vuoto) = campo vuoto S = il farmaco per cui il medico aveva espresso la clausola di non sostituibilità viene sostituito in fase di erogazione. Se è impostato tale valore, deve essere impostata pure la motivazione della sostituzione tramite il campo motivazSostProd.
motivazSostProd	Valore indicante il motivo della sostituzione nonostante la clausola di non sostituibilità espressa dal medico. Se il campo è valorizzato, deve essere presente anche il valore “S” in flagErog Valori: 1= urgenza sanitaria assoluta o manifesta 2 = farmaco prescritto non reperibile nel ciclo di distribuzione
targa	Numero identificativo univoco della singola confezione farmaceutica.
prezzo	Prezzo al pubblico del prodotto farmaceutico.
altriCosti	Ulteriori costi a carico del cittadino. Se non previsto impostare con 0.
dataErogazione	Data di erogazione. Deve essere maggiore o uguale della data di presa in carico.
estremiDocumento	Campo a testo libero per l’inserimento degli estremi di un documento di riconoscimento dell’assistito, **obbligatorio** nel caso di acquisto di farmaci stupefacenti

spedizRidottaFrazionata	Campo a testo libero per l'inserimento di una motivazione di spedizione ridotta o frazionata
dispDettaglio1	Campo per futuro utilizzo
dispDettaglio2	Campo per futuro utilizzo
dispDettaglio3	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi.

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	**Descrizione**
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
dataRicezione	data di ricezione calcolata dal SAC
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica.
pinNrbe	Numero breve Ricetta Bianca Elettronica.
codEsitoInserimento	Codice dell'esito dell'inserimento Valori possibili: 0000 = inserimento andato a buon fine senza presenza di segnalazioni, 0001 = inserimento andato a buon fine ma con presenza di segnalazioni 9999 = inserimento non avvenuto
opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
Ripetizione di ErroreRicetta	
codEsito	Codice esito
esito	Descrizione esito
identificativoProdPrest	Progressivo prescrizione.

	Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore BLOCCANTE=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC AVVISO=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione	
codice	Codice comunicazione di servizio
messaggio	Testo comunicazione di servizio

2.6.3. Servizio per la sospensione dell'erogazione di una ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte farmacia o parafarmacia.

Nome campo	**Descrizione**
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio. Se l'invio al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se l'invio al SAC avviene tramite **SAR in basic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
codiceRegioneErogatore	Codice della regione della struttura erogatrice
codiceAslErogatore	Codice della ASL della struttura erogatrice
codiceSsaErogatore	Codice identificativo della struttura erogatrice secondo la codifica con cui sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS.

pwd	Identificativo dell'utente che ha effettuato l'operazione.
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
pinNrbe	Numero breve univoco per paziente e per anno di prescrizione. N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
codPaziente	Identificativo del paziente /CF/STP/ENI). Tale campo deve essere inserito **criptato** tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.
tipoOperazione	Tipologia di operazione richiesta. Valori possibili: 1= Inizio sospensione 2 = Revoca sospensione
opzioniRequest	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	Descrizione
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
dataRicezione	data di ricezione calcolata dal SAC
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica.
pinNrbe	Numero breve Ricetta Bianca Elettronica.
codEsitoSospensione	Codice dell'esito della sospensione Valori possibili: 0000 = sospensione andata a buon fine senza presenza di segnalazioni, 0001 = sospensione andata a buon fine ma con presenza di segnalazioni 9999 = sospensione non avvenuta

opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
Ripetizione di ErroreRicetta	
codEsito	Codice esito
esito	Descrizione esito
identificativoProdPrest	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore BLOCCANTE=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC AVVISO=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione	
codice	Codice comunicazione di servizio
messaggio	Testo comunicazione di servizio

2.6.4. Servizio per l'annullamento delle ricette bianche elettroniche già erogate.

Messaggio di richiesta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte farmacia o parafarmacia.

Nome campo	Descrizione
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio. Se l'invio al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se l'invio al SAC avviene tramite **SAR in basic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante.
	Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
codiceRegioneErogatore	Codice della regione della struttura erogatrice
codiceAslErogatore	Codice della ASL della struttura erogatrice
codiceSsaErogatore	Codice identificativo della struttura erogatrice secondo la codifica con cui sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS.
pwd	Identificativo dell'utente che ha effettuato l'operazione
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
pinNrbe	Numero BreveRicetta Bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
codPaziente	identificativo dell'assistito (CF/STP/ENI). Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.
codAnnullamento	Codice di motivazione dell'annullamento di una ricetta erogata Valori possibili: 1= variazione dati 2 = annullamento della ricetta erogata
identificativoProdPrest	Identificativo univoco della riga di farmaco all'interno della ricetta. obbligatorio per RR/RRL, da non impostare per RNR/RNRL
opzioniRequest	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	Descrizione
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
dataRicezione	data di ricezione calcolata dal SAC
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica.
pinNrbe	Numero breve Ricetta Bianca Elettronica.
codEsitoAnnullamento	Codice esito dell'operazione Valori possibili: 0000 = annullamento andato a buon fine senza presenza di segnalazioni, 0001 = annullamento andato a buon fine ma con presenza di segnalazioni 9999 = annullamento non avvenuto
opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
Ripetizione di ErroreRicetta	
codEsito	Codice esito
esito	Descrizione esito
identificativoProdPrest	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore BLOCCANTE=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC AVVISO=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione	
codice	Codice comunicazione di servizio
messaggio	Testo comunicazione di servizio

2.7. Registrazione degli accessi applicativi e tempi di conservazione.

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito delle operazioni, e inserisce tali dati in un archivio dedicato. Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

identificativo del medico, della farmacia, della parafarmacia che esegue l'inserimento;

data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;

operazione richiesta;

esito della transazione;

identificativo della transazione.

I *log* degli accessi così descritti sono conservati per dodici mesi.

3. MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE.

Per l'accesso al Sistema TS, i medici, le farmacie e le parafarmacie devono essere stati preventivamente abilitati secondo procedure *standard*. Le credenziali di autenticazione, prodotte dal Sistema TS e contenenti utente, *password* da cambiare al primo accesso e *pin code*, vengono distribuite da un Amministratore di sistema (Profilo amministratore). Tali credenziali permettono al Sistema TS di riconoscere l'utente con procedure di *basic authentication*.

È prevista l'evoluzione della *basic authentication* con *pincode* verso un'autenticazione a 2 o più fattori entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto.

Le regioni e le province autonome, oltre alle credenziali sopra descritte che permettono l'accesso in *basic authentication*, sono provviste anche di certificato *client*.

Tutte le chiamate ai *Web Service* avvengono tramite protocollo HTTPS (TLS 1.2).

4. MISURE DI SICUREZZA.

4.1. Infrastruttura fisica.

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dall'ordinanza di cui al titolo del presente documento.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.

L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal titolare del trattamento, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso ed uscita di tali persone.

4.2. Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza.

È presente una infrastruttura di *Identity* e *Access Management* che censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati *client* di autenticazione, delle credenziali di autenticazione e delle risorse autorizzative.

L'autenticazione dei medici, delle farmacie e delle parafarmacie avviene attraverso le credenziali rilasciate dal Sistema TS; le regioni e le province autonome possono accedere attraverso le credenziali rilasciate dal Sistema TS oppure tramite certificato *client*.

In particolare, per le parafarmacie il rilascio delle credenziali del Sistema TS avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie a carico dei cittadini.

4.3. Canali di comunicazione.

Le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura su rete *internet*, mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici pi datati (es. MD5).

4.4. Sistema di monitoraggio del servizio.

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di uno specifico sistema di reportistica. Il sistema di reportistica offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di transazioni effettuate e i relativi esiti. L'aggregazione può essere fatta per regione o per tipologia di utente che effettua la transazione. La finalità è di fornire il monitoraggio dell'andamento del progetto sia nella fase di avvio che nella fase a regime.

4.5. Protezione da attacchi informatici.

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.

a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei *software* di sistema, *hardening* delle macchine;

b) adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion Prevention System*) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;

c) esecuzione di WAPT (web application penetration test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.

4.6. Sistemi e servizi di backup e disaster recovery

È previsto il *backup* dei sistemi. È previsto il *disaster recovery* dei sistemi, che comprende anche il *disaster recovery* dei dati.

4.7. Sistema di log analysis applicativo

Non è previsto un sistema di *log analysis* applicativo non è prevista la registrazione dei dati applicativi.

4.8. Accesso ai sistemi.

L'infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come base dati, *server web* e infrastrutture a supporto del servizio. L'accesso alla base dati avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di *login*, *logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP *client*), tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle *query*). Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al *software* di base e ai sistemi complessi, il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di login, *logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP *client*).

I *log* prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.

I *log* di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità.

I *log* relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul *software* di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.

22A07025

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EcoBoost» nell'ambito del programma PRIMA Call 2021. (Decreto n. 409/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 - prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le GProcedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle

attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il dd n. 1463 del 30 giugno 2021 reg. UCB n. 935 del 12/07/2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA *«Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area»*, istituita con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2– Multi-topic 2021 *(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) Call* 2021, pubblicato in data 5 marzo 2021 con scadenza il 13 aprile 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 14455 del 29 settembre 2020;

Considerato che per il bando PRIMA 2021, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 22 marzo 2021 - prot. MUR n. 672;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 3 dicembre 2021 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal *titolo «EcoBoost - Boosting functional biodiversity to maximize ecosystem services for Mediterranean crop production»,* avente come obiettivo quello di incrementare la biodiversità funzionale nelle piccole aziende agrarie localizzate nel Mediterraneo attraverso pratiche agro-ecologiche volte alla massimizzazione dei servizi ecosistemici e con un costo complessivo pari a euro 681.321,50;

Vista la nota prot. MUR n. 224 dell'11 gennaio 2022, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «EcoBoost»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «EcoBoost» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Palermo;

Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Vista la procura notarile rep. n. 10720 in data 14 marzo 2022 a firma del dott. Clemente Mazzù notaio in Reggio Calabria con la quale il rettore pro-tempore prof.

Santo Marcello Agrippino Zimnone legale rappresentante dell'Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria conferisce procura al rettore pro-tempore prof. Massimo Midiri legale rappresentante dell'Università degli studi di Palermo in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «EcoBoost», sottoscritto in data 1° giugno 2022;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR:

n. 9360969 del 26 ottobre 2022 Università degli studi di Palermo;

n. 9360965 del 26 ottobre 2022 Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf*:

n. 20196864 del 26 ottobre 2022 Università degli studi di Palermo;

n. 20196905 del 26 ottobre 2022 Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 18 marzo 2022 con la quale il soggetto capofila dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° settembre 2022 in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «EcoBoost» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2022 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 438.125,05 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2941

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06939

DECRETO 27 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «STAQS» nell'ambito del programma Eranet Quantera II Call 2021. (Decreto n. 416/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, com-

ma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 1463 del 30 giugno 2021, reg. UCB n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea Eranet Cofund QuantERA II Call 2021;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'Eranet Cofund QuantERA II Call 2021, con scadenza il 13 maggio 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST 2020 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 2809 del 22 febbraio 2021;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 14 aprile 2021, prot. MUR n. 885;

Vista la decisione finale dell'Eranet Cofund con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*STAQS - Short-Cuts to Adiabaticity for Quantum Computation and Simulation*», avente come obiettivo quello di sviluppare nuovi algoritmi quantistici non-adiabatici che sostituiscano i

processi adiabatici usando le cosiddette «*shortcuts to adiabaticity*» e con un costo complessivo pari a euro 145.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 19481 del 24 dicembre 2021, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «STAQS»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «STAQS» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Napoli Federico II;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «STAQS», sottoscritto in data 1° marzo 2022;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 9363456 del 27 ottobre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 20207060 del 27 ottobre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «STAQS» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2022 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 82.012,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 19.488,00, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa, così come previsto dal contratto fra la Commissione europea e i partner, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2938

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06940

DECRETO 27 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «DYNAMYTE» nell'ambito del programma Eranet Quantera II Call 2021. (Decreto n. 420/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, com-

ma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul Conto n. 5944;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 1463 del 30 giugno 2021 reg. UCB n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea Eranet Cofund QuantERA II Call 2021;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'Eranet Cofund QuantERA II Call 2021, con scadenza il 13 maggio 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2021 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST 2020 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 2809 del 22 febbraio 2021;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 14 aprile 2021, prot. MUR n. 885;

Vista la decisione finale dell'Eranet Cofund con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «DYNAMITE - *Next Generation Quantum Simulators: From DYNAMIcal Gauge Fields to Lattice Gauge ThEory*», avente come obiettivo di progettare una nuova generazione di simulatori quantistici in atomi freddi, coinvolgendo campi di

gauge statistici, reticoli dinamici e teorie di gauge su reticolo. Tali sistemi affrontano domande fondamentali della dinamica quantistica di molti corpi e con un costo complessivo pari a euro 214.282,46;

Vista la nota prot. MUR n. 19481 del 24 dicembre 2021, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «DYNAMITE»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «DYNAMITE» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Trento;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «DYNAMITE», sottoscritto in data 1° settembre 2022;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 9363388 del 27 ottobre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 20207069 del 27 ottobre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «DYNAMITE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2022 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 121.198,16 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap.7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il cofinanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 28.799,56, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa, così come previsto dal

contratto fra la Commissione europea e i partner, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2942

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06941

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2022.

Proroga della data di presentazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l'art. 3 che disciplina deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito il Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, riorganizzazione dell'Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 2021, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata all'UCB in data 4 aprile 2022 al n. 263;

Vista la direttiva del direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, del 25 marzo 2022, n. 140173, registrata all'UCB in data 4 aprile 2022 al n. 262;

Visto il decreto ministeriale protocollo n. 0502276 del 6 ottobre 2022, recante disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, trasmesso agli organi di controllo, con nota protocollo n. 0520449 del 13 ottobre 2022, allo stato in corso di registrazione presso la Corte dei conti, provvedimento adottato nelle more di ricevere l'assenso delle autorità UE in ordine al Piano strategico nazionale;

Visto il particolare l'art. 7, comma 1 del citato decreto protocollo n. 0502276 del 6 ottobre 2022, a norma del quale «Le OP e le AOP presentano, esclusivamente tramite il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), entro il 31 ottobre 2022 il programma operativo ed entro il 10 gennaio 2023 il programma annuale di esecuzione relativo all'anno 2023; presentano, altresì, la documentazione elencata all'allegato I e i relativi allegati tecnici, come definito nel relativo portale SIAN.»;

Considerate le istanze delle filiere del settore oleicolo e delle olive da tavola, che hanno rappresentato particolari difficoltà di ordine operativo ed amministrativo in merito al rispetto dei termini previsti dalle disposizioni nazionali per la presentazione dei programmi operativi di cui alle vigenti disposizioni europee, fissati al 31 ottobre 2022 dall'art. 7 del decreto n. 0502276 del 6 ottobre 2022;

Ritenuto necessario prorogare la data di presentazione al portale Mipaaf/SIAN dei programmi operativi, previsti dalle norme vigenti, al 14 novembre 2022;

Vista la comunicazione prot. n. 554474 del 28 ottobre 2022 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di presentazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, fissato al 31 ottobre 2022 dall'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022, è prorogato al 14 novembre 2022.

Il presente decreto trova applicazione dalla data di sottoscrizione del medesimo, ed è pubblicato sul sito internet del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A06963

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 2022.

Riconoscimento del Consorzio dell'Olio IGP Sicilia e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Sicilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526 del 1999;

Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individua-

zione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1662 della Commissione del 12 settembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 249 del 16 settembre 2016 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Sicilia»;

Vista l'istanza presentata dal costituendo Consorzio dell'Olio IGP Sicilia con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana Sud-Est n. 401, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Sicilia»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base dei chiarimenti forniti dal consorzio a mezzo pec il 29 novembre 2022 e della attestazione rilasciata dall'autorità pubblica di controllo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio, con nota acquisita agli atti del Ministero con il prot. n. 598138 del 22 novembre 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio dell'Olio IGP Sicilia al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Sicilia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio dell'Olio IGP Sicilia è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Sicilia», registrata con regolamento (UE) n. 1662 della Commissione del 12 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 249 del 16 settembre 2016.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio dell'Olio IGP Sicilia, con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana Sud-Est n. 401, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Sicilia».

Art. 3.

1. Il Consorzio dell'Olio IGP Sicilia non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Sicilia» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Sicilia» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A06950

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fentanil Kalceks», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 860/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 4/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2022, con la quale la società AS Kalceks ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «FENTANIL KALCEKS» (fentanil);

Vista la domanda presentata in data 13 giugno 2022 con la quale la società AS Kalceks ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Fentanil Kalceks» (fentanil);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 e 14 settembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 46 del 31 ottobre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Fentanil Kalceks» (fentanil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione

«50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml

A.I.C. n. 049642010 (in base 10)

classe di rimborsabilità

H

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,04

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 5,02

confezione

«50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 049642022 (in base 10)

classe di rimborsabilità

H

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 13,88

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 22,90

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fentanil Kalceks» (fentanil) (principio attivo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fentanil Kalceks» (fentanil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06921

DETERMINA 28 novembre 2022.

Rettifica della determina n. 619/2022 del 5 settembre 2022, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano «Fortasint», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 863/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 619/2022 del 5 settembre 2022, concernente «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Fortasint", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 222 del 22 settembre 2022;

Considerato che occorre rettificare la suddetta determina per alcuni errori materiali riportati nella stessa;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 619/2022 del 5 settembre 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 619/2022 del 5 settembre 2022, concernente «Rinegoziazione del medicinale per uso umano FORTASINT, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 222 del 22 settembre 2022;

laddove è scritto:

Confezione:

«12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule - A.I.C. n. 036213015 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,59.

Nota AIFA: 99 limitatamente all'impiego come terapia di mantenimento nella BPCO.

leggasi:

Confezione: «12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule - A.I.C. n. 036213027 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,59.

Nota AIFA: 99 limitatamente all'impiego come terapia di mantenimento nella BPCO.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06922

DETERMINA 28 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Infectofos», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 864/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 353/2022 del 27 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 105 del 6 maggio 2022, con la quale la società Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Infectofos» (fosfomicina);

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2022 con la quale la società Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GMBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Infectofos» (fosfomicina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 luglio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 46 del 31 ottobre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INFECTOFOS (fosfomicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «40 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 8 g/200 ml - A.I.C. n. 043646076 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 61,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 101,33.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INFECTOFOS (fosfomicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti in malattie infettive (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06923

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Becozym»

Estratto determina IP n. 615 del 15 settembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BECOZYME FORTE 20 COMPRIMIDOS REVESTIDOS, ASSOCIAÇÃO, BLISTER DE PVC/PVCD dal Portogallo con numero di autorizzazione 3767589, intestato alla società Bayer Portugal, LDA. Rua Quinta Do Pinheiro, 5 2794-003 Carnaxide Portogallo e prodotto da Dragenopharm Apotheker Püschl GMBH Göllstrasse 1 D-84529 Tittmoning Alemanha, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2, 20054 Segrate (MI).

Confezione: BECOZYM «compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Codice di A.I.C.: 049799012 (in base 10) 1HHRV4(in base 32) Forma Farmaceutica: compressa gastroresistente

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principi attivi: Tiamina nitrato (Vit. B1), riboflavina (Vit. B2), nicotinamide, piridossina cloridrato (Vit. B6), calcio pantotenato, cianocobalamina (in forma di Vit. B12 0.1% WS), biotina.

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio ossido leggero, povidone K90, talco, magnesio stearato, citrato di sodio, acido citrico, maltodestrina. Rivestimento: saccarosio, talco, acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1), macrogol 6000, ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido nero (E 172), ferro ossido giallo (E 172), aroma di cacao, etilvanillina, amido di riso, gomma arabica, paraffina solida, paraffina liquida.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BECOZYM «compresse gastroresistenti» 20 compresse

Codice di A.I.C.: 049799012.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BECOZYM «compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Codice di A.I.C.: 049799012.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06857

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Canesten»

Estratto determina IP n. 727 del 4 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CANESTEN 10 MG/G CREMA TUB A 30 G dalla Romania con numero di autorizzazione 7607/2015/02, intestato alla società Bayer S.r.l. ŞOS. Bucureşti-Ploieşti NR. 1A, Clădire B, Etaj 1 Sector 1, 013681 Bucureşti, România e prodotto da Kern Pharma S.L. Poligono Industrial Colon II Venus, 72, 08228 Terrassa, Barcelona, Spain e da GP Grenzach Produktions GMBH Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano.

Confezione: CANESTEN «1% crema» tubo da 30 g.

Codice di A.I.C.: 038389021 (in base 10) 14MK8X(in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: 1g di clotrimazolo;

eccipienti: sorbitano monostearato, polisorbato 60, cetil palmitato, alcol cetostearilico, ottildodecanolo, alcol benzilico, acqua depurata.

Inserire in etichetta e al paragrafo 5 del foglio illustrativo:

5. Come conservare Canesten

Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26- 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CANESTEN «1% crema» tubo da 30 g.

Codice di A.I.C.: 038389021.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CANESTEN «1% crema» tubo da 30 g.

Codice di A.I.C.: 038389021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06858

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 728 del 7 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBERSAFT ORANGE 20 MG/ML SUSPENSION ZUM EINNEHMEN dalla Germania con numero di autorizzazione 42561.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GMBH Darwinstrasse 2-4 69115 Heidelberg e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Shiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Niederlande, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 20122 Milano.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml» sospensione orale gusto arancia senza zucchero flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice di A.I.C.: 042094058 (in base 10) 184MHB(in base 32).

Forma farmaceutica: Sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: 20 mg di ibuprofene;

eccipienti:

polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml» sospensione orale gusto arancia senza zucchero flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice di A.I.C.: 042094058.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml» sospensione orale gusto arancia senza zucchero flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice di A.I.C.: 042094058.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06859

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 729 del 4 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LORENIN 1 mg comprimidos, 30 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 8275404, intestato alla società Laboratórios Pfizer, LDA. Lagoas Park, Edifício 10 2740-271 Porto Salvo (Portogallo) e prodotto da Pfizer Ireland Pharmaceuticals (IE) - Little Connell - Newbridge - County Kildare - Ireland e da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH (DE) - Mooswaldallee, 1 - 79090 - Freiburg - Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160, 21017 Samarate (VA).

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038860058 (in base 10) 151X8U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio idrato (vedere paragrafo 2 Tavor contiene lattosio), cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038860058.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038860058.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06860

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 731 del 7 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg tablets 14 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-09, intestato alla società Sanofi Aventis Aebe Leof. Andrea Siggrou 348 - edificio A 17674 Kallithea Grecia e prodotto da Delpharm Dijon, Quetigny, France 6 Boulevard de L'Europe, Quetigny, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20054 Segrate (MI).

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 044425080 (in base 10) 1BCRVS(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato. Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 044425080.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 044425080.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06861

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina n. 854/2022 del 28 novembre 2022

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Polonia del medicinale «CONTROLOC 20, 20 mg tabletki dojelitowe - 28 tabletki», codice di autorizzazione Polonia - R/4787, intestato alla società Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 A - 00-838 Warszawa - Polonia e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano.

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043159122 (base 10) 1953LL (base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo:

pantoprazolo (come sodio sesquidrato)

eccipienti:

nucleo:

sodio carbonato (anidro),

mannitolo,

crospovidone,

povidone K90,

calcio stearato.

Rivestimento:

ipromellosa,

povidone K25,

titanio diossido (E171),

ossido di ferro giallo (E172),

glicole propilenico,

acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1),

polisorbato 80,

sodio laurilsolfato,

trietilcitrato.

Inchiostro di stampa:

gommalacca,

ossido di ferro rosso,

nero e giallo (E172),

ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR)

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25, 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043159122 (base 10) 1953LL (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo*ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,28;

nota AIFA: 1_48.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043159122 (base 10) 1953LL (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato

in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente Autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06947

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nolpaza»

Estratto determina n. 855/2022 del 28 novembre 2022

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Repubblica Ceca del medicinale «"NOLPAZA 20 mg enterosolventní tablety - 98 enterosolventní tablet, codice di autorizzazione n. 09/422/07-C," intestato alla società Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia» e prodotto da Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Jugovzhodna Slovenija, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Germany, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore:

GMM Farma S.r.l.

Via Lambretta 2

20054 Segrate (Mi)

Confezione

«Nolpaza» «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 049947029 (base 10) 1HN8DP (base 32)

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente

Composizione:

Principio attivo:

pantoprazolo sodico sesquidrato

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

mannitolo, crospovidone (tipo A, tipo *B)*,

sodio carbonato,

sorbitolo (E420),

calcio stearato;

film di rivestimento:

ipromellosa,

povidone (K25),

titanio diossido (E171),

Ferro ossido giallo (E172),

glicole propilenico,

copolimero di acido metacrilico ed etile acrilato,

sodio laurilsolfato,

polisorbato 80,

macrogol 6000 e talco.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l.

Via dei Frilli, 25

50019 Sesto Fiorentino (FI)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a

Via Amendola, 1 (Loc Caleppio)

20049 Settala (MI)

De Salute S.r.l.

Via Antonio Biasini, 26

26015 Soresina (CR)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Nolpaza» «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 049947029 (base 10) 1HN8DP (base 32)

classe di rimborsabilità

A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,88

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 7,28

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nolpaza» «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al A.I.C. n. 049947029 (base 10) 1HN8DP (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06948

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Barcis

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Livenza - prima variante, con decreto del segretario generale n. 88 del 14 novembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità geologica nel Comune di Barcis (PN).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it.

22A06969

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Italia al Centro»

STATUTO DEL PARTITO POLITICO
«Italia al Centro»

Art. 1.
Denominazione e sede

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, il Partito politico denominato «Italia al Centro» con sede legale in Roma in piazza Madama n. 9.

Art. 2.
Principi generali e ispiratori

«Italia al Centro» è un partito politico che nasce da un'associazione di liberi cittadini che credono nei valori democratici e liberali, conservatori dei principi fondamentali della civiltà occidentale e riformatrice delle politiche al fine di garantire modernizzazione e crescita.

«Italia al Centro» promuove la meritocrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà sociale e nella partecipazione civica alla vita politica, economica e sociale del paese.

«Italia al Centro» è un partito politico libero e democratico, organizzato su base territoriale e fondato sui principi di democrazia interna, pari opportunità, solidarietà, pluralismo, secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica italiana e con l'obiettivo della più ampia partecipazione alle decisioni che riguardano l'indirizzo politico, basato sulla contendibilità di tutte le cariche interne con meccanismi di selezione democratici e meritocratici.

«Italia al Centro» è aperto a tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle finalità previste dal presente Statuto attraverso tutte le forme di discussione, partecipazione e condivisione comprese le più innovative piattaforme tecnologiche e sempre pronto ad aggiornarsi alle evoluzioni e alle esigenze della società.

«Italia al Centro» ha l'obiettivo di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di esperienze politiche e civiche e di competenze culturali e scientifiche, per dar vita ad una forte e solida area politico culturale in grado di sviluppare la conoscenza delle trasformazioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali in relazione ai nuovi scenari nazionali ed europei e allo scopo di contribuire al rinnovamento del Paese negli assetti istituzionali e nello sviluppo economico per anticipare i bisogni della società del futuro.

«Italia al Centro» ha altresì l'obiettivo di concorrere con metodo democratico alla determinazione della azione politico-amministrativa, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa.

«Italia al Centro» intende promuovere e sostenere in ogni forma e modalità le proprie liste che potranno partecipare alle elezioni amministrative, regionali, politiche, europee, nonché presentare e sostenere *referendum*.

Art. 3.
Simbolo

«Italia al Centro» è contraddistinto dal simbolo che si trova allegato al presente statuto sotto la lettera «B», ed è contraddistinto dalla seguente descrizione:

«Cerchio suddiviso all'interno in due porzioni. La porzione in alto è di colore blu. In questa porzione compare la scritta in colore bianco e in carattere maiuscolo grande "ITALIA". Al centro, tra la porzione in alto e quella in basso, compare la scritta in colore bianco e in carattere maiuscolo piccolo "AL". La porzione in basso è di colore arancio. In questa porzione compare la scritta in colore bianco e in carattere maiuscolo grande "CENTRO". Sullo sfondo di entrambe le porzioni, dall'alto verso il basso, compare un'immagine stilizzata dell'Italia che assume un colore blu chiaro nella porzione in alto e arancio chiaro nella porzione in basso. Il tutto è delimitato da un segno di circonferenza di colore blu.»

Il Coordinatore nazionale di «Italia al Centro» è titolare del simbolo e della denominazione del Partito e rilascia le autorizzazioni per il loro uso e ha il diritto di revocare le medesime.

Tutti i simboli derivati, confluiti, che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti la dicitura «Italia al Centro» rientrano nella disponibilità esclusiva del Partito.

Analogamente l'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del Partito da parte o comunque nell'ambito dei *social network* è disciplinata dalle regole dinanzi esposte.

Art. 4.
Gli iscritti

Tutti i cittadini e le cittadine italiane o di altro stato membro dell'Unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono essere iscritti al Partito.

L'iscrizione ha valore annuale ed è individuale.

L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla Direzione nazionale;

b) in caso di morte;

c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione al Partito; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verificherà l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima;

d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Partito o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Partito o qualora l'iscritto, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, al Partito, e comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nel Partito.

La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalità presenti in questo Statuto ed in rispetto dello stesso.

All'atto dell'iscrizione si autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni anche in ambito europeo.

Il numero degli iscritti è illimitato.

Possono iscriversi al Partito tutte le persone fisiche che condividono gli scopi del Partito e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al partito. La qualifica di iscritto al Partito è intrasmissibile. Non possono iscriversi a «Italia al Centro» coloro che aderiscano ad associazioni e/o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 5.
Diritti e doveri degli iscritti

Ciascun iscritto a «Italia al Centro» ha diritto di:

a) partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione;

b) candidarsi, cioè di poter essere designato o nominato a cariche interne secondo le norme dello Statuto;

c) conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

d) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale, secondo le regole del presente Statuto;

e) vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e n. 146 del 5 giugno 2019;

f) ricorrere al Collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

Ogni iscritto ha il dovere di:

a) osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi del Partito;

b) tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;

c) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;

d) concorrere a sostenere l'attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita;

e) contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica;

f) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito;

g) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze interne.

Art. 6.
Struttura organizzativa nazionale

Sono organi nazionali di «Italia al Centro»:

a) il Congresso nazionale;

b) il Coordinatore nazionale;

c) l'Assemblea nazionale;

d) la Direzione nazionale;

e) la Segreteria nazionale;

f) il Segretario amministrativo nazionale;

g) il Presidente della Assemblea nazionale;

h) il Collegio dei probiviri.

Il compito di coordinare ed attuare le delibere degli organi nazionali è affidato al Coordinatore nazionale e alla Segreteria nazionale.

Art. 7.
Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è la più alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato in via ordinaria ogni tre anni dall'Assemblea nazionale, è composto da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione.

Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria dal Coordinatore nazionale su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea nazionale in carica.

Il Congresso nazionale, attraverso il metodo delle primarie aperte, elegge il Coordinatore nazionale e la Direzione nazionale. Spetta al Coordinatore nazionale convocare l'Assemblea nazionale per la prima seduta successiva ad ogni Congresso nazionale.

Art. 8.
Il Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale è eletto dal Congresso nazionale con il metodo delle primarie «aperte» sulla base di mozioni presentate collegate alle liste delle candidature anche per la Direzione nazionale.

Il Coordinatore nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito.

Il Coordinatore nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attività e rapporto del partito, può intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori.

Il Coordinatore nazionale è titolare del simbolo.

Il Coordinatore nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo.

Il Coordinatore nazionale resta in carica tre anni.

Il Coordinatore nazionale, inoltre:

a) convoca e presiede la Direzione nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

c) nomina e revoca i responsabili dei settori e i membri della Segreteria nazionale;

d) propone all'Assemblea nazionale la nomina del Segretario amministrativo nazionale;

e) può nominare fino a due vicecoordinatori nazionali;

f) può avocare a sé decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità.

Il Coordinatore nazionale può essere revocato o dichiarato decaduto dall'Assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

Se il Coordinatore nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo Coordinatore nazionale che rimane in carica sino alla celebrazione del Congresso nazionale.

Art. 9.
La Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale è organo di collaborazione del Coordinatore nazionale che ne nomina e rimuove i membri delegando a ciascuno le responsabilità dei vari settori relativi alle varie questioni politico-sociali necessari all'organizzazione del partito.

Fanno parte di diritto della Segreteria nazionale il Coordinatore nazionale, il Segretario amministrativo nazionale e vicecoordinatori nazionali. Oltre ai membri di diritto, la Segreteria nazionale è composta da altri 9 componenti.

La Segreteria nazionale svolge il ruolo di coadiuvare il Coordinatore nazionale nell'indirizzo politico del Partito e nell'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi.

La Segreteria nazionale ha la stessa durata del coordinatore nazionale.

Art. 10.
L'Assemblea nazionale e il Presidente dell'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo; è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea stessa nella prima seduta successiva al Congresso nazionale, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative.

Il Presidente dell'Assemblea nazionale ha la durata di tre anni.

L'Assemblea nazionale è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il Coordinatore nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea nazionale.

Il Presidente convoca l'Assemblea nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di «Italia al Centro», almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea nazionale sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di «Italia al Centro».

L'Assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facoltà di avanzare proposte politiche nazionali. L'Assemblea nazionale, in particolare:

a) svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale;

b) può, tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo Statuto nazionale, modificare il simbolo e la denominazione con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

c) stabilisce, su proposta del Coordinatore nazionale, l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

d) elegge, su proposta del Coordinatore nazionale, il Segretario amministrativo nazionale;

e) elegge i probiviri;

f) delibera la convocazione del Congresso nazionale, stabilendone la data;

g) approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;

h) decide l'eventuale revoca o decadenza del Coordinatore nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

L'Assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni Congresso nazionale. Sono membri dell'Assemblea nazionale:

a) Il Presidente dell'Assemblea;

b) il Coordinatore nazionale;

c) i Coordinatori regionali;

d) i Coordinatori provinciali e delle grandi città;

e) i membri della Direzione nazionale;

f) i membri della Segreteria nazionale;

g) i membri delle Direzioni regionali;

h) i parlamentari nazionali ed europei;

i) i presidenti di regione;

l) gli assessori regionali;

m) i consiglieri regionali;

n) i presidenti di provincia;

o) i sindaci dei comuni con oltre 15mila abitanti.

Art. 11.
La Direzione nazionale

La Direzione nazionale è composta da 100 membri compreso il Coordinatore nazionale, eletti dal Congresso nazionale, con il metodo delle primarie aperte, contestualmente al Coordinatore nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata di tre anni.

La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal Coordinatore nazionale.

Sono, comunque, membri di diritto della Direzione nazionale, a titolo consultivo, se non già eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, il Segretario amministrativo nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo iscritti a «Italia al Centro», i componenti la Segreteria nazionale e il Responsabile nazionale dei giovani.

La Direzione nazionale attua le linee politiche del Partito in conformità agli orientamenti del Congresso nazionale e dell'Assemblea nazionale, coadiuva il Coordinatore nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La Direzione nazionale è convocata dal Coordinatore nazionale almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Coordinatore nazionale.

La Direzione nazionale, in particolare:

a) approva i dati del tesseramento;

b) approva le liste per le elezioni regionali;

c) determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;

e) nomina la società di revisione contabile o il revisore unico;

f) delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali;

g) definisce il numero di componenti delle direzioni regionali, provinciali e delle città metropolitane tenendo conto degli abitanti e degli iscritti del territorio considerato;

h) approva lo Statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica.

La Direzione nazionale può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

Art. 12.
Il Segretario amministrativo nazionale

Il Segretario amministrativo nazionale ha la responsabilità della gestione delle risorse economiche di «Italia al Centro».

Il Segretario amministrativo nazionale è inoltre intestatario dei poteri di firma e per tutti i rapporti giuridici e economico-finanziari nonché i poteri di disposizione dei conti correnti bancari del Partito, provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti.

Su delega scritta del Segretario amministrativo nazionale, singoli iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto di «Italia al Centro» anche in caso di eventi e/o iniziative coorganizzati da «Italia al Centro».

Il Segretario amministrativo nazionale è eletto dalla Assemblea nazionale a maggioranza dei presenti, su proposta del Coordinatore nazionale e ha la durata di tre anni.

Il Segretario amministrativo nazionale fa parte della Segreteria nazionale.

Il Segretario amministrativo nazionale nomina i Segretari amministrativi regionali, sentito il rispettivo Coordinatore regionale. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Segretario amministrativo nazionale cessi dalla carica prima del termine, il Coordinatore nazionale designa un Segretario amministrativo nazionale che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo Segretario amministrativo nazionale.

Il Segretario amministrativo nazionale può essere revocato dall'Assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Coordinatore nazionale o almeno un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale.

Il Segretario amministrativo nazionale, in particolare:

a) cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

b) gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto di «Italia al Centro»;

d) è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito;

e) agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

f) è legittimato alla riscossione delle entrate di legge;

g) incassa crediti ed effettua pagamenti;

h) stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

i) recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed è il responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro;

l) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

m) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

n) predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro i termini di legge sul sito internet del Partito.

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Segretario amministrativo nazionale; la mancata osservanza di tale disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli iscritti e può costituire causa di commissariamento.

Il Segretario amministrativo nazionale non può, senza preventiva autorizzazione della Segreteria nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge.

Art. 13.
Gli organi territoriali e periferici

Sono organi territoriali e periferici del Partito:

a) nelle regioni: il Congresso regionale; il Coordinatore regionale; la Direzione regionale; la Segreteria regionale; il Segretario amministrativo regionale;

b) nelle province: il Congresso provinciale; il Coordinatore provinciale; la Direzione provinciale, la Segreteria provinciale.

c) nelle città metropolitane: il Congresso della città metropolitana; il Coordinatore della città metropolitana; la Direzione della città metropolitana, la Segreteria della città metropolitana.

I Coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane vengono eletti dai rispettivi congressi tramite primarie aperte.

I Coordinatori politici restano in carica tre anni al pari delle rispettive Direzioni, di cui coordinano i lavori. Essi detengono ogni delega politica ed elettorale del Partito per il territorio di propria competenza, all'interno delle linee guida della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dell'indirizzo congressuale.

Le Direzioni regionali sono composte da 20 membri nelle regioni dove vi siano fino a 500 iscritti e da 40 membri nelle regioni con oltre 500 iscritti; le Direzioni provinciali sono composte da 20 membri nelle province dove vi siano fino a 500 iscritti e da 40 membri nelle province con oltre 500 iscritti; le Direzioni delle città metropolitane sono composte da 20 membri nelle città metropolitane dove vi siano fino a 500 iscritti e da 40 membri nelle città metropolitane con oltre 500 iscritti e vengono elette assieme al rispettivo Coordinatore.

Direzioni e Coordinatori vengono eletti dai rispettivi congressi, con il metodo delle primarie «aperte» sulla base delle mozioni presentate collegate alle liste delle candidature.

Le mozioni e le liste possono avere carattere meramente locale, oppure essere collegate ad una mozione nazionale.

Art. 14.
Gli organi regionali

Il Congresso regionale è il massimo organo della struttura regionale di «Italia al Centro», ne fanno parte tutti gli iscritti della regione in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella regione e, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione regionale e il Coordinatore regionale. Fanno, comunque, parte di diritto della Direzione regionale, a titolo consultivo, se non eletti dal Congresso regionale, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella regione, i Coordinatori provinciali, i Coordinatori della città metropolitana ove presenti, i parlamentari eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e il responsabile regionale dei giovani.

La Direzione regionale, in particolare:

a) attua nella regione la linea politica del partito

b) approva le relazioni annuali del Coordinatore regionale e del Segretario amministrativo regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;

c) formula proposte agli organi nazionali del partito;

d) approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e le sottopone alla Direzione nazionale per la successiva approvazione.

La Direzione regionale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La Direzione regionale ha la stessa durata del Coordinatore regionale.

Il Coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Il Coordinatore regionale, in particolare:

a) convoca e presiede la Direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;

b) effettua consultazioni periodiche con i Coordinatori provinciali e della città metropolitana ove presente;

c) cura i rapporti con le istituzioni, i partiti, la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;

d) esprime al Segretario amministrativo nazionale il proprio parere sulla nomina del Segretario amministrativo regionale.

Il Coordinatore regionale può nominare una segreteria regionale e al suo interno può assegnare deleghe specifiche.

Il Segretario amministrativo regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Segretario amministrativo nazionale e la sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal Coordinatore regionale e dagli organi regionali.

Il Segretario amministrativo regionale resta in carica tre anni e decade con lo scioglimento della Direzione regionale.

Il Segretario amministrativo regionale può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento, sentito il Coordinatore regionale, dal Segretario amministrativo nazionale.

Art. 15.
Attività negoziale degli organi regionali

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal Segretario amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata dal Segretario amministrativo nazionale.

La procura conferita ai tesorieri regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

a) compravendita di beni immobili;

b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

c) costituzione di società;

d) acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

e) concessioni di prestiti;

f) contratti di mutuo;

g) rimesse di denaro all'estero;

h) apertura di conti correnti all'estero o in valuta;

i) acquisto di valuta;

l) richiesta e rilascio di avallo;

m) fidejussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal Segretario amministrativo nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.

Art. 16.
Gli organi provinciali e delle città metropolitane

Il Congresso è il massimo organo della struttura provinciale e della struttura della città metropolitana di «Italia al Centro», ne fanno parte tutti gli iscritti nella provincia o nella città metropolitana in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella area territoriale di competenza, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione e il Coordinatore.

Fanno, comunque, parte di diritto delle rispettive direzioni, a titolo consultivo, se non eletti dal congresso, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella provincia o nella città metropolitana, i parlamentari eletti nella provincia o nella città metropolitana, i consiglieri e assessori regionali iscritti nella provincia o nella città metropolitana, il presidente della provincia, il sindaco e il capigruppo del comune capoluogo e il responsabile provinciale o della città metropolitana dei giovani.

Il Coordinatore ha la rappresentanza politica di «Italia al Centro» nell'area territoriale di competenza, promuove e coordina l'attività degli organi, convoca e presiede la Direzione, può nominare una segreteria, assegnando al suo interno deleghe specifiche.

Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della città metropolitana durano in carica tre anni.

La Direzione nazionale può deliberare l'individuazione di aree territoriali di estensione minore o maggiore delle province o della grande città, ai fini di una migliore organizzazione territoriale.

Art. 17.
I Comitati locali

Il Comitato locale è l'elemento di base in cui si articola l'iniziativa politico-organizzativa di «Italia al Centro», è il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito.

I Comitati locali, inoltre, attraverso una capillare ramificazione sul territorio e nelle categorie, rappresentano un presidio per promuovere il perseguimento di tali finalità, anche attraverso una costante interazione con le istituzioni a livello locale.

I Comitati locali devono render conto del loro operato in base all'accordo base recante le condizioni di autorizzazione all'uso del simbolo e della denominazione del Partito, nonché i presupposti per la revoca immediata della medesima.

Il Comitato locale può essere:

a) di tipo territoriale e quindi rappresentare un ambito territoriale, quartiere, comune, unione comunale;

b) di tipo ambientale, all'interno di ambienti lavorativi o scolastici o di aree di interesse.

Ogni Comitato locale deve eleggere al proprio interno, tra gli iscritti, per la durata di tre anni, il proprio Coordinatore.

Organi del Comitato locale sono:

a) L'Assemblea;

b) Il Coordinatore.

L'Assemblea del comitato locale è l'organo deliberativo ed è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Essa svolge le funzioni di indirizzo per l'attività politica nel territorio o nell'area di responsabilità ed attua le decisioni degli organi provinciali, regionali e nazionali di «Italia al Centro».

In particolare l'Assemblea decide, secondo le indicazioni di massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali.

In caso di più comitati locali in uno stesso comune le decisioni, riguardo le alleanze o la formazione delle liste, sono prese dalla riunione congiunta di tutte le assemblee dei comitati locali di quel comune e la riunione è presieduta dal coordinatore del comitato locale più numeroso.

L'Assemblea del comitato locale elegge il Coordinatore.

Il Coordinatore del comitato locale ha la rappresentanza politica nel territorio o nell'ambito di competenza, promuove, indirizza e coordina l'attività del Comitato locale, convoca e presiede l'Assemblea del comitato locale, cura i rapporti con gli organi politici e istituzionali, può assegnare deleghe specifiche ai componenti del Comitato locale per un miglior funzionamento dello stesso.

Art. 18.
Autonomia amministrativa territoriale e di Comitato locale

Le organizzazioni territoriali e i Comitati locali rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Gli organi territoriali e i comitati locali sono direttamente responsabili dei contributi e dei finanziamenti che ricevono e devono provvedere autonomamente a tutti gli incombenti di legge relativi, ivi compresi quelli relativi alla trasparenza in ordine a detti contributi e finanziamenti, alla loro pubblicazione e comunicazione ai sensi di legge ed agli organi previsti.

I membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

a) compravendita di beni immobili;

b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

c) costituzione di società;

d) acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

e) concessioni di prestiti;

f) contratti di mutuo;

g) rimesse di denaro all'estero;

h) apertura di conti correnti all'estero e valutari;

i) acquisto di valuta;

l) richiesta e rilascio di avallo, fidejussioni o altra forma di garanzia.

Art. 19.
Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali

La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Coordinatore nazionale, commissariare gli organi periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento della Direzione nazionale è immediatamente esecutivo.

È fatta salva la possibilità per gli iscritti ritenuti responsabili di comportamenti o azioni censurabili di far valere il diritto di difesa sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio mediante la predisposizione di memorie o scritti difensivi o con altri mezzi ritenuti all'uopo utili.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei probiviri.

Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento:

a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto;

b) mancata indizione del congresso nei termini previsti dallo Statuto;

c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

d) irregolarità amministrative;

e) irregolarità economiche e finanziarie.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario *ad acta* con il compito di ricostituire l'organo.

Art. 20.
Finanziamento e patrimonio

Il patrimonio e le entrate di «Italia al Centro» sono costituiti:

a) dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti;

b) dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori iscritti a «Italia al Centro»;

c) da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e fisiche anche in beni e servizi;

d) dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista dalla legge;

e) dai proventi derivanti da manifestazioni del partito, feste di partito e da eventuali raccolte di fondi;

f) dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti riportanti il simbolo del partito;

g) dai proventi derivanti da iniziative di raccolta di micro donazioni e altri finanziamenti mediante *crowdfunding*, e in generale attraverso internet;

h) dai proventi ordinari o straordinari provenienti da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

i) da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti *mortis causa* da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale, dal ricavato di qualsiasi tipo di attività promossa dal partito nel rispetto degli scopi associativi.

Il patrimonio è costituito, oltre che dalle suddette entrate, anche:

a) dai diritti sui beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili del Partito;

b) dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito a seguito di atti tra vivi o *mortis causa*;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo.

Il patrimonio può essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicità - all'unico scopo di soddisfare le finalità previste dal presente Statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

È esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita del Partito politico, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della rappresentanza di genere nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalità in base al numero degli iscritti, alle attività svolte e alla economicità conseguita dall'organo o struttura periferica.

Ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a conformarsi alle direttive del Segretario amministrativo nazionale in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Segretario amministrativo nazionale affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza è passibile di commissariamento e di sanzione disciplinare.

Così come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013 «Italia al Centro» prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Art. 21.
Rendiconto e bilancio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità del partito politico sono affidate al Segretario amministrativo nazionale nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il Segretario amministrativo nazionale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza e verità applicabili alle società di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo Statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del Segretario amministrativo nazionale e la relazione della società di revisione o del revisore unico.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal Assemblea nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno, comunque entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza.

Art. 22.
Il controllo interno

Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla Assemblea nazionale, su proposta del coordinatore nazionale, tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la relazione sulla regolarità contabile da allegare al rendiconto di esercizio annuale.

Art. 23.
Trasparenza e controllo del rendiconto

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una società di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzietà rispetto al partito.

La società di revisione o il revisore unico è nominata dalla Direzione nazionale su proposta del Coordinatore nazionale.

La società di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96

Art. 24.
Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei probiviri:

a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne;

b) si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

c) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali;

d) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;

e) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto;

f) decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;

g) espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

Art. 25.
Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari

Il Collegio dei probiviri può irrogare le seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto:

a) richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;

b) sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta; essa non può superare la durata di dodici mesi;

c) espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta.

I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. Il Collegio dei probiviri può anche procedere d'ufficio.

La contestazione viene notificata dal Coordinatore nazionale agli iscritti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso.

Ogni iscritto può presentare istanza scritta, con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al Comitato dei probiviri.

Sulle decisioni del Collegio dei probiviri è ammesso reclamo alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

La Direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. In tale specifica occasione, il Coordinatore nazionale non prende parte in quanto è il soggetto che ha avviato l'azione disciplinare. Pertanto, la Direzione nazionale viene convocata e presieduta dal vice coordinatore nazionale o da altro membro designato dalla Direzione stessa. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

Art. 26.
Giurisdizione esclusiva

Gli iscritti a «Italia al Centro» e tutti i rappresentanti di tutti gli organi territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la loro attività nei confronti del partito, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 27.
Elezioni e candidature

Per tutte le candidature, a esclusione di quelle relative a elezioni con preferenze e amministratori uscenti, nonché ad esclusione dei casi di candidature concordate da una coalizione di alleati, ove vi siano più pretendenti si ricorre, di base, al principio delle Primarie aperte.

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo sono ratificate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono approvate dalla Direzione regionale competente e trasmesse alla Direzione nazionale per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco nei comuni capoluogo e nei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono ratificate dalla direzione provinciale, mentre nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti sono deliberate dall'Assemblea del comitato locale interessato all'elezione e trasmesse al Direttivo provinciale per la ratifica. In caso di assenza del comitato locale le competenze sono affidate alla Direzione provinciale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Italia al Centro» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto. I criteri si attengono ai seguenti principi:

a) uguaglianza di tutti elettori;

b) rappresentatività sociale e territoriale dei candidati;

c) merito e competenza;

d) trasparenza nella procedura di selezione;

e) garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;

f) rappresentanza delle eventuali minoranze interne;

g) rappresentanza di entrambi i generi.

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 28.
Doveri degli eletti

Gli eletti ad ogni livello devono:

a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;

b) versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato;

c) collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti di «Italia al Centro» per attuare la linea politica del partito.

Art. 29.
Gruppi parlamentari e consiliari

I Gruppi parlamentari e consiliari di «Italia al Centro» hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.

Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

Art. 30.
Rappresentanza di genere

«Italia al Centro» promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del partito ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

In ogni organismo collegiale un genere non potrà superare il 60% dei componenti.

Art. 31.
I giovani

«Italia al Centro» riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita politica ed istituzionale del Paese.

«Italia al Centro» riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenziali autonomi. Tale organizzazione persegue i medesimi scopi del partito con particolare attenzione al mondo giovanile nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro, dello sport e delle attività sociali e di solidarietà.

Lo Statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale del partito.

Art. 32.
Organizzazione estera

«Italia al Centro» favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri Paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni.

Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.

L'Organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali estere.

Art. 33.
Trattamento dei dati personali

«Italia al Centro» garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Per il perseguimento degli scopi statutari, così come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalità:

a) consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita del partito;

b) consentire la formazione di un *database* centrale degli iscritti/aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati;

c) rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, così come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli;

d) consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti all'art. 5 del presente Statuto;

e) verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione;

f) per tutte le finalità connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente Statuto e per l'adempimento ad obblighi di legge.

Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 34.
Modifiche dello Statuto, del simbolo e della denominazione

Lo Statuto, il simbolo e la denominazione del partito politico «Italia al Centro» possono essere modificati con il voto favorevole dei due terzi dal Congresso nazionale.

Art. 35.
Scioglimento

Lo scioglimento del partito è deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'Assemblea nazionale stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli iscritti di «Italia al Centro», sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36.
Norme di coordinamento e di rinvio

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo Statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Norme transitorie

I

Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, «Italia al Centro» è diretto da un Comitato promotore nazionale.

Il Comitato promotore nazionale è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione del Partito e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie – su richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici – per

l'iscrizione di «Italia al Centro» al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

II

Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale il Comitato promotore nazionale, su proposta del Presidente, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione del partito mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attività organizzative. In particolare il Comitato promotore nazionale, su proposta del Presidente, prende tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione dei comitati locali e per la presentazione del Partito ad ogni genere di elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti.

Il Presidente può individuare un ufficio di segreteria politica e un ufficio organizzativo nazionale che su indicazioni del Presidente coordina le attività di costituzione e insediamento del partito sul territorio.

III

Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale ogni cooptazione nel Comitato promotore nazionale è affidata al Presidente del Comitato promotore.

IV

Sino alla celebrazione dei primi Congressi regionali e provinciali la nomina dei Comitati promotori regionali e provinciali è affidata al Comitato promotore nazionale su proposta del Presidente.

Il ruolo di componente degli organismi nazionali è incompatibile con ruoli apicali regionali e provinciali.

V

Ha immediata applicazione l'art. 12 del presente Statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilità del Segretario amministrativo nazionale.

VI

Il primo Congresso nazionale si terrà entro il 30 giugno 2023 attraverso il metodo delle primarie aperte per eleggere nella stessa giornata il Coordinatore nazionale e la Direzione nazionale tramite liste bloccate collegate a mozioni politiche. Spetta al Coordinatore nazionale convocare l'Assemblea nazionale per la sua prima seduta successiva al Congresso nazionale.

VII

Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, in caso di federazioni con partiti, movimenti e associazioni che intendano considerarsi «promotori», la loro presenza negli organismi promotori di ogni livello è deliberata nella forma e nelle modalità dal Comitato promotore nazionale tenendo conto della dimensione del movimento e la sua estensione geografica.

ALLEGATO *B*

22A06897

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreto direttoriale del 6 dicembre 2022 è stato dispensato per limiti di età il seguente notaio:

Corsi Alessandro, nato a San Giovanni Valdarno il 28 aprile 1948, residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 aprile 2023.

22A07026

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-287) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.